Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni
Bari

Prot. 39/2024.U

Al Signor Questore
Bari

Al Signor Questore
B.A.T.

Al Signor Questore
Foggia

Al Signor Comandante Provinciale dei Carabinieri
Bari

Al Signor Comandante Provinciale dei Carabinieri
B.A.T.

Al Signor Comandante Provinciale dei Carabinieri
Foggia

Al Signor Comandante Provinciale della Guardia di Finanza
Bari

Al Signor Comandante Provinciale della Guardia di Finanza
B.A.T.

Al Signor Comandante Provinciale della Guardia di Finanza
Foggia

Al Signor Comandante della Polizia Locale
Bari

Al Signor Comandante della Polizia Locale
Barletta

Al Signor Comandante della Polizia Locale
Andria
Al Signor Comandante della Polizia Locale
Trani

Al Signor Comandante della Polizia Locale
Foggia

E p.c. Al Signor Procuratore Generale presso la Corte di Appello
Bari
Al Signor Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati
Bari

Al Signor Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati
Trani

Al Signor Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati
Foggia

Oggetto: linee guida nell'interpretazione ed applicazione del disposto dell'art.27 bis introdotto dall'art. 8 del D.L. 15 settembre 2023 n.123 alla luce delle radicali modifiche apportate con la Legge di conversione 13 novembre 2023 n.159 (pubblicata su G.U. n.266 del 14 novembre 2023).

Il Procuratore

Premesso che con la L.13 novembre 2023 n. 159 è stato convertito con modificazioni il D.L. 123/2023 *Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale*;
Rilevato che la norma riportata in oggetto può avere notevole impatto nell'attività di questa procura ne propone una rilettura indicando le modalità applicative, al fine di fugare dubbi interpretativi e definire precisi e uniformi criteri operativi. **Prega pertanto i Signori Questori e Comandanti Provinciali di provvedere alla massima diffusione delle presenti linee guida ai Commissariati di P.S. e ai Comandi territoriali di competenza. Analoga preghiera di massima diffusione rivolge ai Signori Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati in intestazione.**

Dopo la sua integrale modifica, apportata in sede di conversione, il testo della disposizione in esame è il seguente:

Art. 27-bis (Percorso di rieducazione del minore).

1. *Durante le indagini preliminari, il pubblico ministero, quando procede per reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena detentiva, se i fatti non rivestono particolare gravità, può notificare al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale la proposta di definizione anticipata del procedimento, subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e nel rispetto della legislazione in materia di lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti del Terzo settore o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, per un periodo compreso da due a otto mesi.*
2. *Il deposito del programma rieducativo, redatto in collaborazione anche con i servizi dell'amministrazione della giustizia, deve avvenire, da parte dell'indagato o del suo difensore, entro sessanta giorni dalla notifica della proposta del pubblico ministero. Ricevuto il programma, il pubblico ministero lo trasmette al giudice per le indagini preliminari, che fissa l'udienza in camera di consiglio per deliberare sull'ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione.*
3. *Il giudice, sentiti l'imputato e l'esercente la responsabilità genitoriale, valutata la congruità del percorso di reinserimento e rieducazione, con l'ordinanza di ammissione di cui al comma 2, ne stabilisce la durata e sospende il processo per la durata corrispondente. Durante tale periodo il corso della prescrizione è sospeso.*
4. *In caso di interruzione o mancata adesione al percorso, i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia informano il giudice, che fissa l'udienza in camera di consiglio e, sentite le parti, adotta i provvedimenti conseguenti.*
5. *Nel caso in cui il minore non intenda accedere al percorso di reinserimento e rieducazione o lo interrompa senza giustificato motivo, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dei casi previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale.*
   L'ingiustificata interruzione è valutata nel caso di istanza di sospensione del processo con messa alla prova.
6. *Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza in camera di consiglio nella quale, tenuto conto del comportamento dell'imputato e dell'esito positivo del percorso rieducativo, dichiara con sentenza estinto il reato. In caso contrario, restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dei casi previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale.*

Come è evidente dalla lettura del comma primo della predetta disposizione, una modificazione di non poco conto, perché destinata a incidere sulle scelte del pubblico ministero sin dalle prime fasi delle indagini, riguarda la discrezionalità rimessa all'organo giudiziario inquirente in ordine all'applicabilità o meno della procedura prevista dall'articolo 27 bis. Ed invero nel D.L.123/2023, la notifica al minore e

all'esercente la responsabilità genitoriale dell'<<*istanza* di definizione anticipata del procedimento>> era da ritenersi un atto dovuto a condizione che il reato rientrasse tra quelli per i quali è <<prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena>>.
Oggi, all'esito della conversione in legge del decreto, il pubblico ministero, sempre con riferimento ai reati sanzionabili con la pena innanzi indicata, decide se notificare o meno al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale la <<*proposta* di definizione anticipata del procedimento>>[1].
Quello che era prima concepito come "atto dovuto" è divenuto dunque, più correttamente, un atto demandato alla discrezionalità all'organo requirente che, nello scegliere se notificare o meno la *proposta* dovrà tenere debito conto della gravità del fatto, desumibile dalla sua natura e specie, dalle circostanze in cui sarebbe stato commesso, dai mezzi utilizzati, dal pericolo cagionato alla persona offesa o dalla gravità del danno; dovrà insomma effettuare una valutazione oggettiva che comunque non potrà prescindere anche da un sommario esame della personalità del minore realizzabile, in questa fase, a seconda delle scelte del pubblico ministero procedente sia attraverso gli accertamenti previsti dall'art.9 del DPR 448/88 sia attraverso il mero esame di eventuali precedenti penali, pendenze giudiziarie, annotazioni di polizia ecc. Solo dopo tale valutazione, qualora ritenga che <<... i fatti non rivestono particolare gravità ...>> potrà decidere se procedere o meno alla notifica della proposta.
E' comunque opportuno chiarire che, trattandosi di un atto, come già detto, meramente discrezionale, anche a fronte di reati rientranti astrattamente tra quelli per i quali potrebbe essere attivata la procedura prevista dall'articolo 27 bis, nulla preclude al pubblico ministero titolare di effettuare altre scelte, ad esempio per ragioni di economia procedurale o per evitare che un eccessivo ricorso all'istituto comporti pesanti rallentamenti, se non addirittura la paralisi, delle funzioni attribuite all'U.S.S.M. con conseguente danno soprattutto per il minorenne indagato.
Qualora Il pubblico ministero decida di formulare la <<proposta di definizione anticipata del procedimento>>, procederà alla sua notifica all'esercente la responsabilità genitoriale e al minore. Come detta la norma, la *proposta* sarà sempre subordinata alla condizione che l'indagato <<... acceda ad un percorso di reinserimento e di educazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e nel rispetto della legislazione in materia di lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti del terzo settore o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, per un periodo compreso da due a otto mesi ...>>[2]
Proprio tale condizione evidenzia le notevoli affinità tra questo istituto, previsto nella fase delle indagini preliminari e quello della *sospensione del processo e messa alla*

[1] Il termine *proposta,* che ha preso il posto di *istanza,* appare indubbiamente più corretto sotto il profilo lessicale e in sintonia con quello che è il ruolo e la funzione del pubblico ministero che, pur nel sistema minorile, resta parte pubblica requirente che, al più, formula *richieste* al giudice.
[2] articolo 27 bis comma primo

prova di cui all' art. 28 D.P.R. 448-1988 che può trovare attuazione solo dopo l'inizio dell'azione penale. Tanto implica che la <<definizione anticipata del procedimento>> ex articolo 27 bis deve avere come presupposto implicito anche l'ammissione dei fatti ascritti o, quanto meno, una generica assunzione di responsabilità con conseguente presa di coscienza dell'errore commesso e manifestazione di volontà di reinserimento sociale, altrimenti non avrebbe alcuna ragione di essere la predisposizione di un programma rieducativo.
E' dunque indispensabile che il pubblico ministero procedente, qualora ritenga di formulare la <<proposta di definizione anticipata del procedimento>>, provveda all'interrogatorio dell'indagato direttamente o delegando la polizia giudiziaria. Solo in tal caso, all'invito a rendere interrogatorio sarà allegata, divenendone parte integrante, la proposta stessa con tutte le ulteriori connesse informazioni **(ALLEGATO 1)**.
In tal modo si renderà edotto il minorenne e l'esercente la responsabilità genitoriale della disponibilità dell'organo requirente a offrire la possibilità di fuoriuscire dal circuito penale sin dalla fase delle indagini preliminari sottoponendosi al percorso di rieducazione.
La polizia giudiziaria delegata per l'interrogatorio provvederà quindi, all'esito dello stesso, dopo aver ricevuto dal minore, se presentatosi, chiara risposta in ordine alla *Proposta di definizione anticipata del provvedimento*, a restituire tempestivamente il relativo verbale e ogni ulteriore atto alla segreteria del pubblico ministero procedente per gli ulteriori incombenti di sua competenza.
E' evidente che, se nel corso dell'interrogatorio, l'indagato manifesterà, dopo una pur generica ammissione dei fatti contestatigli, la volontà di accedere a un percorso di reinserimento e rieducazione o se si riserverà di farlo il pubblico ministero ragionevolmente attenderà il successivo deposito del programma rieducativo. Spirato vanamente il termine di sessanta giorni dall'avvenuta notifica, procederà nelle indagini sino alla loro conclusione con avviso ex art.415 bis c.p.p.
Ovviamente il magistrato requirente potrà definire il procedimento pervenendo all'emissione di un avviso ex art.415 bis, senza necessità di attendere lo spirare del termine di sessanta giorni dall'invito a presentarsi anche nel caso in cui, in sede di interrogatorio, sia verbalizzato l'esplicito rifiuto del minore di sottoporsi al programma rieducativo o nel caso in cui abbia ritenuto di non presentarsi a rendere interrogatorio.
A modifica di quanto stabilito nelle precedenti linee guida del 16.10.2023 e alla luce del nuovo dettato normativo, il pubblico ministero procedente, tramite la sua segreteria, dovrà limitarsi a comunicare a mezzo pec, ai servizi minorili della giustizia la notifica dell'invito a comparire con l'allegata <<proposta di definizione anticipata del procedimento>> nonché, all'esito dell'interrogatorio, la volontà espressa dal minore in ordine alla proposta stessa. **(ALLEGATO 2)**
Ritiene lo scrivente, aprendo una breve parentesi, di spendere, a questo punto, qualche parola in ordine ai destinatari della <<proposta di definizione anticipata del procedimento>> la cui notifica, come si desume da una lettura del comma primo dell'articolo 27 bis, non è prevista per il difensore. Merita di essere evidenziato,

tuttavia che tale mancata previsione costituisce una lacuna di non poco conto, poiché la mancata assistenza di una difesa tecnica potrebbe pregiudicare il minorenne soprattutto nel caso in cui, al pari dell'esercente la responsabilità genitoriale, non fosse "culturalmente attrezzato" a comprendere il senso, la portata e le conseguenze stesse dell'atto loro notificato. Per altro verso, pur nel silenzio della norma circa la nomina di un difensore d'ufficio, va rammentato che secondo quanto stabilito dal comma secondo della disposizione in esame il difensore è pur sempre uno dei soggetti che, insieme all'indagato, può depositare il programma rieducativo redatto in collaborazione anche con i servizi dell'amministrazione della giustizia. Proprio tale possibilità induce a ritenere che anche nel momento della scelta se aderire o meno alla proposta formulata dal pubblico ministero ai sensi del comma primo, al minorenne debba essere comunque consentito rivolgersi, ove lo ritenga, a un difensore di fiducia o, in mancanza, a quello nominatogli d'ufficio. Solo un una difesa tecnica può, infatti, garantire, nell'ottica del giusto processo, una strategia tesa a dimostrare la totale estraneità dell'indagato o l'insussistenza del fatto con conseguente necessità di rifiutare, nella piena consapevolezza di ogni conseguenza, la proposta notificata dal pubblico ministero. Del pari solo un difensore può consigliare al meglio l'indagato spiegandogli, in concreto, i vantaggi derivanti da una sua adesione e può collaborare con lui e con i servizi minorili della giustizia nella realizzazione del programma.
La fissazione dell'interrogatorio del minore con contestuale notifica della <<proposta di definizione anticipata del procedimento>>, ritenuto atto indispensabile, qualora si opti per tale soluzione procedurale, supera comunque qualsiasi perplessità in merito al pieno coinvolgimento della difesa tecnica che va sempre garantita in ogni interrogatorio.
Chiusa la parentesi in ordine al necessario coinvolgimento del difensore, occorre ora soffermarsi brevemente sulla successiva fase della redazione e deposito del programma rieducativo. Alla luce del nuovo dettato normativo, questo sarà redatto in collaborazione con i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia dall'indagato. Tanto comporta che l'U.S.S.M., pur preavvisata dall'ufficio del pubblico ministero procedente della possibilità che il minore si sottoponga al percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale, si limiterà a collaborare con quest'ultimo, con l'esercente la responsabilità genitoriale e con il difensore, se presente, per redigere il programma. Sarà però onere del minore, dell'esercente la responsabilità genitoriale o del difensore, una volta ricevuta notifica della <<proposta di definizione anticipata del procedimento>>, prendere gli opportuni contatti con i servizi minorili della giustizia e onere del minore o del difensore depositare il predetto programma entro sessanta giorni dalla notifica della proposta presso la segreteria del pubblico ministero procedente.
Nel caso in cui, acquisita la prova dell'avvenuta notifica non pervenga nei sessanta giorni successivi alcuna comunicazione, la proposta si intenderà rifiutata.
Poiché è da ritenersi che il termine di sessanta giorni dalla notifica della <<proposta di definizione anticipata del procedimento>> non sia perentorio, sarà consentito, su tempestiva e motivata richiesta dei servizi minorili della giustizia, solo un'unica

breve proroga, autorizzata dal pubblico ministero procedente, ai fini del deposito del programma, sempre che sussistano giustificati motivi e il ritardo non sia ascrivibile a mera inerzia dell'indagato.

Nel resto, si richiama la puntuale applicazione del disposto dell'ultima parte del secondo comma e dei seguenti terzo, quarto e quinto comma dell'art.27 bis, rammentando che, nella nuova formulazione, è stata eliminata l'esclusione dell'applicazione degli artt. 28 e 29 DPR448/88 in caso di rifiuto di sottoposizione al programma da parte dell'indagato o di interruzione o di valutazione da parte del GIP con esito negativo[3]. Tale scelta del Legislatore non fa che confermare la convinzione che quella dell'art. 27 bis debba ritenersi per il minore norma "più favorevole". In quanto tale, deve trovare applicazione con riferimento a tutti i reati <<... per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena ...>> relativi a procedimenti penali pendenti in fase d'indagine alla data del 16 settembre 2023.

Sintetizzando quanto sin qui esposto, il pubblico ministero procedente, supervisionando l'operato della segreteria penale nei reati per i quali lo consenta la pena edittale seguirà i seguenti step:

- Verifica dei procedimenti relativi a reati per i quali ritenga, basandosi sui criteri indicati nelle presenti liee guida, di formulare la <<proposta di definizione anticipata del procedimento>> che va sempre "agganciata" a un interrogatorio diretto o delegato dell'indagato con ogni garanzia difensiva.
- Allegazione, con riferimento ai predetti reati, del modello di <<proposta di definizione anticipata del procedimento>> all'invito a presentarsi **(All.1).**
- Comunicazione mezzo pec da parte della segreteria del pubblico ministero procedente ai servizi minorili della giustizia dell'invito a presentarsi contenente la << proposta di definizione anticipata del procedimento >> **(All.2)** nonché, all'esito dell'interrogatorio, del verbale contenente la volontà espressa dal minore in ordine alla proposta stessa. **(All.3)**
- Concessione di una breve proroga da parte del pubblico ministero, qualora i servizi minorili della giustizia evidenzino difficoltà obiettive, non ascrivibili alla condotta dell'indagato, nel rispetto del termine di sessanta giorni previsto per il deposito del programma rieducativo.
- Trasmissione immediata al giudice per le indagini preliminari del programma rieducativo che sarà depositato dall'indagato o dal suo difensore nella segreteria del pubblico ministero, con richiesta da parte di quest'ultimo al giudice per le indagini preliminari di fissare l'udienza in camera di consiglio in cui pronunciarsi sull'ammissione del minore al percorso di reinserimento e rieducazione.

Unitamente alla richiesta e al programma dovranno essere depositati, a cura della segreteria penale e sotto la supervisione del pubblico ministero titolare, tutti gli atti del procedimento, salvo stralci necessari per ragioni d'indagini coinvolgenti persone

[3] Detta infatti il comma quinto dell'articolo 27 bis ultima parte che solo << l'ingiustificata interruzione è valutata nel caso di istanza di sospensione del processo con messa alla prova>>.

maggiorenni o comunque indagati di reati per i quali il percorso di reinserimento e rieducazione non è ipotizzabile.
Con il deposito degli atti presso la cancelleria del giudice per le indagini preliminari si aprirà un sub procedimento regolato dai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'art. 27 bis DPR 448/1988 .
Non è prevista dalla norma la presenza del pubblico ministero nella camera di consiglio di cui al comma terzo dell'art. 27 bis. Tale presenza potrebbe essere eventualmente richiesta solo ai fini della valutazione dell'esito positivo del programma rieducativo anche se nulla preclude che il pubblico ministero possa dare il suo parere per tabulas.

Lo scrivente procuratore si riserva di modificare e integrare le presenti linee direttive anche all'esito di un periodo di sperimentazione nella vigenza della nuova normativa
Manda alla Segreteria Amministrativa per l'immediata comunicazione a tutti i destinatari delle presenti linee guida, di cui fanno parte integrante i tre allegati.

Bari, 10.01.2023

Il Procuratore della Repubblica
Minorenni
dott. Ferruccio De Salvatore

Allegato 1

Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni
Bari

Proc. Pen. _____/ R.G.N.R. mod. 52

PROPOSTA DI DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO (ART. 27 BIS D.P.R. 448/88).

Il PM

Letti gli atti del procedimento in epigrafe a carico di:

1. _____

Difeso da

indagato

a) del reato p. e p. dall'art...(indicare imputazione provvisoria)

commesso in il

Rilevato che sussistono i presupposti di cui all'art. 27 bis DPR 448/88:

- reato per cui la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena detentiva;
- reato che non riveste particolare gravità

Ritenuta l'insussistenza di ragioni di economia procedurale o di cause ostative al possibile avvio di un percorso di rieducazione del minore

PROPONE

All'indagato _____ la definizione anticipata del procedimento subordinata alla condizione che acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione

civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e nel rispetto della legislazione in materia di lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti del Terzo settore o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, per un periodo compreso da due a otto mesi (periodo la cui durata sarà stabilita dal giudice per le indagini preliminari).

Rappresenta altresì che, ove il minore intenda accedere a tale percorso di reinserimento e rieducazione, dovrà esprimere il proprio consenso in modo esplicito in sede di interrogatorio o, comunque potrà riservarsi anche una decisione in merito. In ogni caso, qualora decida di acconsentire a quanto propostogli, dovrà tempestivamente contattare **i servizi minorili per l'amministrazione della giustizia siti in Bari, via Amendola n.172/C, primo piano a uno dei seguenti numeri telefonici:080- 9269011;338-6756820 o inviare mail al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: prot.ussm.bari@giustiziacert.it**

I predetti servizi collaboreranno con il minore, l'esercente la responsabilità genitoriale e il difensore alla redazione di un programma rieducativo che l'indagato o il suo difensore depositeranno entro il sessantesimo giorno dalla notifica dell'invito a presentarsi a rendere interrogatorio di cui la presente <<proposta di definizione anticipata del procedimento>> costituisce parte integrante.

A seguito del deposito del programma rieducativo che dovrà avvenire presso la segreteria del pubblico ministero procedente, quest'ultimo provvederà a trasmettere il <<programma rieducativo>> unitamente agli atti del procedimento alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari per quanto di sua competenza.

A seguire, per opportuna conoscenza dell'indagato e dell'esercente la responsabilità genitoriale, si riporta il contenuto dell'art. 27 bis commi terzo, quarto, quinto e sesto concernenti il sub procedimento che si instaura dinanzi al giudice per le indagini preliminari con ogni relativa conseguenza:

<< art. 27 bis DPR. 448/88 ...

3. Il giudice, sentiti l'imputato e l'esercente la responsabilità genitoriale, valutata la congruità del percorso di reinserimento e rieducazione, con l'ordinanza di ammissione di cui al comma 2, ne stabilisce la durata e sospende il processo per la durata corrispondente. Durante tale periodo il corso della prescrizione è sospeso.

4. In caso di interruzione o mancata adesione al percorso, i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia informano il giudice, che fissa l'udienza in camera di consiglio e, sentite le parti, adotta i provvedimenti conseguenti.

5. Nel caso in cui il minore non intenda accedere al percorso di reinserimento e rieducazione o lo interrompa senza giustificato motivo, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dei casi previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale.

L'ingiustificata interruzione è valutata nel caso di istanza di sospensione del processo con messa alla prova.

6. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza in camera di consiglio nella quale, tenuto conto del comportamento dell'imputato e dell'esito positivo del percorso rieducativo, dichiara con sentenza estinto il reato. In caso contrario, restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dei casi previsti dall'articolo 453 del codice di procedura penale >>".

Bari,

ALLEGATO 2

Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni
Bari

Proc. Pen. _____/ R.G.N.R. mod. 52

ALL'USSM DI _____

Il Pubblico Ministero dott. _____

Letti gli atti del procedimento in epigrafe a carico di:

1. _____

difeso da_____

indagato

a) Del reato p. e p. dall'art...(indicare imputazione provvisoria)

commesso in il

Rilevato che ha ritenuto sussistenti i presupposti di cui all'art. 27 bis DPR 448/88:

- reato per cui la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena detentiva;
- reato che non riveste particolare gravità

Attesa l'insussistenza di ragioni di economia procedurale o di cause ostative al possibile avvio di un percorso di rieducazione del minore

INFORMA

Che è stato notificato al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale invito a presentarsi dinanzi a_____ per rendere interrogatorio con ogni garanzia di legge e che con il predetto invito a presentarsi è stata formulata <<proposta di definizione anticipata del procedimento>>.

Riserva di comunicare l'esito dell'interrogatorio con riferimento alla volontà espressa in merito all'accettazione o meno della proposta.

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 27 bis primo comma, la proposta di <<definizione anticipata del procedimento>> è subordinata alla condizione che <<... il minore acceda a un percorso di reinserimento e rieducazione civica e sociale sulla base di un programma rieducativo che preveda, sentiti i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e nel rispetto della legislazione in materia di lavoro minorile, lo svolgimento di lavori socialmente utili o la collaborazione a titolo gratuito con enti del Terzo settore o lo svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, per un periodo compreso da due a otto mesi ...>>

DISPONE

Qualora l'indagato, l'esercente la responsabilità genitoriale o il difensore prendano contatti con i servizi minorili della giustizia questi collaboreranno con i predetti soggetti nella redazione del programma rieducativo, favorendone il deposito da parte dell'indagato o del difensore nei termini di legge.

Di tale redazione e del suo contenuto informeranno il pubblico ministero procedente, mediante sintetica relazione da trasmettere tempestivamente alla sua segreteria.

Bari,

_____

Allegato 3

Procura della Repubblica
presso il Tribunale per i Minorenni
Bari

Proc. Pen. _____/ R.G.N.R. mod. 52

ALL'USSM DI _____

OGGETTO: Proposta di definizione anticipata del procedimento (art. 27 bis D.P.R. 448/88).

Procedimento in epigrafe a carico di:

1. _____

Difeso da _____ di fiducia/d'ufficio

In relazione alla nota informativa relativa all'indagato di cui innanzi, già trasmessa a codesto USSM in data _____

Si allega il verbale dell'interrogatorio contenente la volontà espressa dal minore in ordine alla <<proposta di definizione anticipata del procedimento>>.

Bari,

D'ordine del Pubblico Ministero